



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 DELL'AZIENDA IN DATA 22 DICEMBRE 2020**

Il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 15.30 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con nota prot. n. 0024929 del 17 dicembre 2020 e successiva nota prot. n. 0025108 del 18 dicembre 2020, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede in teleconferenza (motivato) l'Ing. ROBERTO NICCOLAI, Presidente.

- O M I S S I S -

OGGETTO N. 146: Direttiva rivolta alla delegazione trattante di parte datoriale per la conduzione della contrattazione integrativa – CCNL FF.LL.. (Punto n. 3 dell'O.d.g.)

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

- Ing. ROBERTO NICCOLAI (Presidente) (teleconferenza)
- Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Vice Presidente) (teleconferenza)
- Avv. ANITA VIVIANI (teleconferenza)

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

- Dott. LUIGI CONTOLINI
- Avv. ELENA MARCHESANI

Sono presenti:

- Dott. DAVIDE VERGA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti) (teleconferenza)
- Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale) (teleconferenza)
- Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)
- Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLI (Vice Direttore Generale)
- Per.Ind. DAVIDE DUSI (Capo Sezione Servizi Generali)

• Area/Sezione Proponente:	Direzione Generale
• Area/Sezione Richiedente:	Direzione Generale
• OGGETTO N. 146:	DIRETTIVA RIVOLTA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONDUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – CCNL FF.LL.
• (Punto n. 3 dell'O.d.g.)	
• Allegati:	n. 1 – Determina DG 33/2020 (pagg. 2) n. 2 – Determina DG 42/2020 (pagg. 62) n. 3 – Determina DG 43/2020 (pagg. 5)

Illustra il Capo Sezione Servizi Generali, Per.Ind. DAVIDE DUSI.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8 comma 2, lettere m), o) e r) dello Statuto Aziendale,

premesse che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018;

richiamata la precedente delibera del CdA n°121 del 20 ottobre 2020 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;

richiamata la determina del DG n° 33/2020 del 10 novembre 2020 con la quale sono stati nominati i componenti ed il presidente della delegazione trattante di parte pubblica(All.1);

richiamata la determina del DG n° 42/2020 con la quale si è provveduto alla costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 funzioni Locali – anni 2010/2020(All.2);

richiamata la determina del DG n° 43/2020 con la quale è costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021(All.3);

preso atto dei contenuti di cui alle suddette determine con particolare riferimento alla relazione sulla costituzione dei fondi e dei relativi prospetti, i quali si ritengono conformi alle direttive rese con delibera del CdA n°121 del 20 ottobre 2020;

evidenziato che spetta all'Organo politico:

- determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili da destinare all'incentivazione;
- delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate);
- determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica indicandogli obiettivi prioritari della contrattazione integrativa sulle risorse finanziarie disponibili;

considerato che l'attuazione delle clausole contrattuali deve essere sempre caratterizzata dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede e non può mai autorizzare comportamenti irragionevoli e permissivi da cui deriverebbero ingiustificati incrementi di oneri a carico dei bilanci degli enti;

ricordato che la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività non è materia di contrattazione collettiva integrativa;



con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale ed a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei contenuti di cui alle determine in premessa indicate, con particolare riferimento alla relazione sulla costituzione dei fondi ed ai relativi prospetti, i quali si ritengono conformi alle direttive rese con delibera del CdA n°121 del 20 ottobre 2020;
3. che in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo integrativo per il periodo 2021–2023, la delegazione trattante di parte pubblica costituita e nominata dovrà attenersi agli indirizzi recati dalla presente direttiva, assunta ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali, assicurando puntuale osservanza dei criteri, degli obiettivi e delle prescrizioni orientative dalla stessa portati. Ai sensi e per le finalità negoziali di cui sopra, pertanto, si determina quanto di seguito formulato, costituente atto d'indirizzo prescrittivo per la competente delegazione trattante rappresentante, nella conduzione delle trattative di cui trattasi, la parte datoriale, in particolare l'AGEC. La delegazione di parte datoriale, pertanto, in esecuzione di quanto sopra, dovrà:
 - i. assicurare, nella conduzione delle trattative, compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di negoziazione, con particolare riguardo all'ambito, agli istituti, agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello negoziale, dal vigente assetto normativo legale e contrattuale;
 - ii. garantire il pieno rispetto dei contenuti rimessi al livello relazionale del confronto, ex art. 5 del CCNL 21.5.2018, attraverso la predisposizione delle apposite proposte di articolati normativi e/o organizzativi disciplinanti le specifiche materie oggetto di tale profilo relazionale, come indicati dal richiamato art. 5, i quali, previa idonea informazione resa alla parte sindacale, verranno, ove richiesto, posti al confronto con la parte medesima. Ai predetti fini, il soggetto rappresentativo dell'azienda al tavolo del confronto sarà, di volta in volta, individuato dall'azienda stessa secondo le materie oggetto di confronto e, comunque, sulla base delle strategie dall'azienda stessa perseguite; la delegazione di parte datoriale, pertanto, non è legittimata all'intrattenimento del confronto in quanto organo non competente;
 - iii. salvaguardare, nell'ambito delle trattative condotte, adeguati livelli di salario accessorio "flessibile" destinato ai regimi premiali, scongiurando, ove possibile, dannosi o impropri fenomeni di esteso e generalizzato consolidamento, al patrimonio economico accessorio dei dipendenti, di quote, più o meno ampie, di trattamenti variabili stabilizzati e limitando, quanto più possibile, alimentazioni del cd. "fondo per la progressione orizzontale" attraverso l'attrazione di risorse dalle disponibilità destinate agli emolumenti incentivanti la produttività e, comunque, nel rispetto della quota massima ammessa dal vigente ordinamento,



determinata nel 35% del personale che abbia i requisiti di partecipazione alle selezioni, calcolato per singola posizione economica;

- iv. trattare, in via d'indirizzo e per principi generali, sistemi incentivanti tendenzialmente di tipo "selettivo", cioè orientativamente intesi al riconoscimento di apporti individuali e/o di gruppo in funzione di conseguimento di obiettivi di sviluppo e/o di realizzazione di programmi di trasformazione, di evoluzione, di recupero e di miglioramento, costituenti effettivi e reali momenti di incremento delle performances dei lavoratori, negoziando criteri di riferimento per l'elaborazione di sistemi di riconoscimento a tipologia ripartita, destinando, cioè, una parte preponderante delle risorse al riconoscimento di risultati di recupero delle prestazioni soggettive realmente misurabili (performance individuale), ed altra parte, in misura apprezzabile, al perseguimento di obiettivi di miglioramento o di mantenimento aziendali e/o di struttura (performance organizzativa) concretamente ed effettivamente selezionati, ancorché non obbligatoriamente involventi, per tale natura elettiva, la generalità degli apparati strutturali dell'ente;
- v. formulare, laddove possibile, proposte economiche di finanziamento degli istituti economici indennitari o ristorativi tendenzialmente verso il limite minimo della "forbice" contrattualmente prevista (o, comunque, in misura apprezzabilmente limitata), con facoltà di incrementare tale plafond minimale, ovviamente nei limiti di range offerti dal contratto stesso, in ragione del conseguimento di specifici obiettivi strategici che la parte negoziale datoriale dovrà essere in grado di individuare, elaborare ed assumere, compatibilmente, non è inopportuno rilevarlo, con le disponibilità economiche effettivamente previste, destinate e rese concretamente disponibili nell'ambito degli appositi strumenti di programmazione finanziaria, impiegando, pertanto, le facoltà contrattuali istituzionalmente rimesse alla parte rappresentativa dell'Azienda quale leva di gestione strategica delle trattative complessivamente intese, evitando, dunque, pericolosi stati di appiattimento consociativo o di assenza di strategie propositive che dovrebbero caratterizzare, viceversa, l'azione d'impulso e di confronto della delegazione di parte datoriale (in altri termini, utilizzo delle risorse economiche destinate alle indennità quale valore di scambio nell'ambito delle strategie negoziali);
- vi. determinare, in modo puntuale, i presupposti giuridici (di diritto) e circostanziali (di fatto) che accompagnano, necessariamente, il riconoscimento erogativo dei singoli istituti economici costituenti il cd. "trattamento economico accessorio" del personale dipendente, segnatamente per quanto attiene agli istituti aventi natura indennitaria, in modo tale che la specifica attività riconosciuta dei dirigenti e/o dei responsabili dei servizi possa adeguatamente ricondursi alla trasparente e, per quanto possibile, obiettiva definizione dei criteri generali di riconoscimento e di attribuzione genericamente predeterminati nell'ambito contrattuale integrativo, scongiurando, in tal modo, eventuali atteggiamenti arbitrari e/o condotte scriminanti, a favore di una migliore tutela, a parità sostanziale di condizioni e di presupposti, dei lavoratori interessati all'erogazione dei benefici economici in parola, evitando, non di meno, eventuali apposite preconstituzioni di posizioni beneficiarie già individuate nel contesto contrattuale di secondo livello;



- vii. assicurare, nell'ambito della negoziazione in materia di applicazione della progressione economica orizzontale, che la contrattazione non intervenga in ambiti alla stessa non espressamente rimessi dal contratto collettivo nazionale come, ad esempio, la definizione dei criteri di valutazione che devono essere applicati presso l'Azienda, assetto che rientra nel sistema di misurazione e valutazione delle performance di esclusiva competenza del soggetto datoriale, fatti salvi i criteri generali che informano tale sistema, che rientrano nel contesto del confronto tra le parti, per i quali, peraltro, per ogni fattispecie di valutazione, occorre evitare l'adozione di meccanismi automatici o automatismi che, di fatto, possano sensibilmente pregiudicare la facoltà-dovere del dirigente o del responsabile di apprezzare la prestazione lavorativa individuale con quell'ampiezza di spettro e quell'adeguatezza di discrezionalità tecnica che, necessariamente, devono assistere l'esercizio di un'idonea attività di natura realmente valutativa;
- viii. garantire che, nella negoziazione delle destinazioni del fondo risorse decentrate, la contrattazione si svolga sui criteri generali di utilizzo delle risorse economiche ivi appostate, secondo il chiaro dettato del contratto collettivo nazionale, in modo tale che il confronto con le istanze sindacali sia condotto sul piano delle politiche di impiego dei valori economici destinati al salario accessorio del personale e non, invece, mediante azioni di cogestione o di consociativismo sindacale nella determinazione degli specifici valori economici da destinare a ciascuna tipologia di istituto economico;

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Alla presente **delibera** viene attribuito il seguente numero: **146/2020**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
<ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione Generale 	<ul style="list-style-type: none"> • all'Area Marketing Sviluppo e Controllo • all'Area Servizi Generali • all'Area Legale e Appalti • alla Sezione Risorse Umane

- OMISSIS -



**DETERMINA DIRETTORE GENERALE N° 33/2020 DEL 10 NOVEMBRE 2020****OGGETTO: DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA – CCNL FF.LL.****IL DIRETTORE GENERALE**visti:

- lo Statuto Aziendale;
- il CCNL comparto Funzioni Locali;

richiamata la delibera del Cda n° 121 del 20 ottobre 2020;

considerato che l'Avv. Massimiliano Brugnoli, dirigente aziendale di grado più elevato e maggiore anzianità, sia la figura più idonea a ricoprire il ruolo di Presidente della delegazione trattante in quanto in possesso di comprovata competenza, professionalità ed esperienza;

considerato che la dott.sa Barbara Vitagliano è la dirigente aziendale con delega all'area che ricomprende il maggior numero di dipendenti inquadrati con il CCNL comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

1. di delegare all'Avv. Massimiliano Brugnoli – Dirigente Area Gestione del Patrimonio la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica costituita con delibera del Cda 121 del 20 ottobre 2020;
2. di stabilire che facciano parte della delegazione:
 - Componente: Dott. Nicola Zanella – Capo Sezione Risorse Umane;
 - Componente: Dott.ssa Barbara Vitagliano – Dirigente Area Ristorazione ed Eventi;

Pag. 1 di 2

3. di stabilire che la validità della delegazione trattante di cui ai punti precedenti sia definita in 1(uno) anno decorrente dalla data del presente atto;
4. di prevedere che, in relazione ai temi trattati, la delegazione potrà essere integrata dai dirigenti/responsabili delle strutture aziendali interessate;
5. che le funzioni di segretario siano svolte da Dusi Davide, responsabile dello Staff Direzione generale e Partecipate e in sua assenza da Benedetti Chiara, dello Staff Direzione generale e Partecipate;
6. di prevedere che la delegazione si avvarrà, anche durante lo svolgimento delle trattative, dell'apporto del Prof. Avv. Luca Tamassia in qualità di esperto adeguatamente qualificato;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento a:

PER ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Risorse Umane <input checked="" type="checkbox"/> Staff Direzione Generale e Partecipate <input checked="" type="checkbox"/> Area Gestione del Patrimonio <input checked="" type="checkbox"/> Area Ristorazione ed Eventi

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Marco Peretti

documento informatico sottoscritto digitalmente



DETERMINA DIRETTORE GENERALE N° 42/2020 DEL 17 DICEMBRE 2020**COSTITUZIONE DEI FONDI DI FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 67 DEL CCNL 21.5.2018 FUNZIONI LOCALI – ANNI 2010-2020****IL DIRETTORE GENERALE**

visto l'“Accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio di produzione e somministrazione pasti – Refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici”, sottoscritto in data 27/10/2009” il quale prescrive che al relativo personale trasferito all'Azienda Speciale continui ad applicarsi il CCNL del Comparto Contrattuale Funzioni Locali;

considerata la necessità, manifestata dall'Azienda, di costituire i fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente cui si applica il predetto contratto per gli anni pregressi con riferimento al periodo dal 2010 al 2020;

richiamata la delibera del CdA di AGECE n°121 del 20 ottobre 2020 con la quale si è proceduto ad incaricare gli uffici aziendali di provvedere alla costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale cui si applica il CCNL FF.LL.;

vista la relazione di costituzione dei fondi prot. 24920/2020 (ALL1) con la quale si è provveduto alla determinazione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente relativamente al periodo 2010-2020 che, acclusa al presente atto, ne costituisce parte integrante;

vista la presa d'atto da parte del collegio dei revisori dei Conti Protocollo N.0024647/2020 del 15/12/2020;

Pag. 1 di 2

ritenuto che tale relazione abbia soddisfatto la necessità di formale istituzione dei fondi come sopra espressa dall'azienda;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare la relazione di costituzione dei fondi prot. 24920/2020 (ALL1) con la quale si è provveduto alla determinazione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente relativamente al periodo 2010-2020;
2. di trasmettere la presente determina al Cda per la propria presa d'atto;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a:

PER ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Risorse Umane	<input checked="" type="checkbox"/> Area Marketing Sviluppo e Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Area Legale e Appalti <input checked="" type="checkbox"/> Area Gestione del Patrimonio <input checked="" type="checkbox"/> Area Ristorazione ed Eventi

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Marco Peretti

documento informatico sottoscritto digitalmente





FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 67 DEL CCNL 21.5.2018 FUNZIONI LOCALI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO PRESSO L'AGEC

Sommario

1. PREMESSA	2
2. SITUAZIONE AL 1/1/2010 – CALCOLO FONDO DI PRIMO IMPIANTO	2
3. SITUAZIONE 31/12/2010 – CALCOLO FONDO FINALE 2010.....	6
4. SITUAZIONE DALL'1/1/2011 AL 31/12/2014 – FONDO INIZIALE E FINALE PER GLI ANNI 2011, 2012, 2013 E 2014.....	6
5. SITUAZIONE 1/1/2015-31/12/2015 – FONDO ANNO 2015.....	7
6. SITUAZIONE 1/1/2016-31/12/2016 – FONDO ANNO 2016	7
7. SITUAZIONE 1/1/2017-31/12/2020 – FONDO PER GLI ANNI 2017-2018-2019-2020.....	8
8. CONGRUITA' DEL FONDO INCENTIVANTE.....	9
9. PREVISIONE FONDO ANNO 2021.....	10
10. LIMITAZIONI ALL'ENTITA' COSTITUTIVA DEI FONDI PRESCRITTE DA NORME DI LEGGE.....	10
11. IL SISTEMA LEGISLATIVO DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA APPLICATO NELLA COSTITUZIONE DEI FONDI RISORSE DECENTRATE PER GLI ANNI 2010-2020	11
ANNI 2010 – 2014.....	11
ANNO 2015.....	12
ANNO 2016	13
ANNO 2017 E SUCCESSIVI.....	13



1. PREMESSA

Il sistema di riferimento ai fini della costituzione e gestione dei fondi di finanziamento del salario accessorio nelle amministrazioni locali nasce sin dal 1995 e si sviluppa sino ad oggi attraverso una modifica strutturale delle voci di alimentazione del fondo che, negli anni 1999, 2003 e 2018, in corrispondenza di altrettanti rinnovi contrattuali nazionali, viene ad assumere progressivamente una diversa configurazione, allo stato rinvenibile nelle norme di cui agli artt. 67 e seguenti del CCNL 21.5.2018 del comparto contrattuale Funzioni Locali, assetto normativo di riferimento negoziale cui l'azienda AGECE deve necessariamente assoggettarsi alla luce delle obbligazioni contrattuali assunte all'atto dell'affidamento in gestione dei servizi di refezione scolastica da parte del Comune di Verona.

L'attività di costituzione dei fondi di alimentazione dei trattamenti economici accessori relativi al personale dipendente dell'azienda cui si applicano le clausole pattizie in questione ha preso le mosse dall'anno 2010, anno di riferimento in quanto prima annualità di attività completa di gestione del già menzionato servizio, snodandosi sugli esercizi successivi sino al corrente anno 2020.

L'esigenza di strutturazione dell'istituto contrattuale definito "Fondo risorse decentrate" (art. 67 cit. CCNL 21.5.2018) sin dal momento della necessaria istituzione finalizzata al riconoscimento del salario accessorio del personale interessato, è originata dalla circostanza giuridica per la quale l'assenza istitutiva, anche dal punto di vista formale, di tale strumento di governo delle risorse economiche non consente il legittimo riconoscimento erogativo dei singoli istituti economici che compongono il cd. "salario accessorio" del personale dipendente dell'Azienda, determinando, di fatto e di diritto, l'impossibilità di qualsiasi erogazione economica al predetto titolo.

La presente azione formalmente istitutiva dei fondi per gli anni considerati, pertanto, vuole rappresentare, oltre che doveroso adempimento contrattuale, una specifica misura di sanatoria delle pregresse omissioni, al fine di dar conto delle risorse erogate quale trattamento economico accessorio a beneficio del personale dipendente e della capacità di risposta, in termini di finanziamento, che il fondo avrebbe dovuto e potuto assicurare nel tempo per ciascun anno considerato dall'attività di formalizzazione dell'istituto.

2. SITUAZIONE AL 1/1/2010 – CALCOLO FONDO DI PRIMO IMPIANTO

La costituzione del Fondo risorse decentrate, come sopra accennato, avviene con data 1/1/2010 e si riferisce a tutto il personale dipendente di AGECE cui viene applicato il contratto EELL con rapporto a tempo indeterminato. Si tratta, in particolare, di n. 385 risorse umane, di cui n. 20 farmacisti e n. 365 operatori del servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari, dei quali n. 320 già a tempo indeterminato e n. 45 operatori con rapporto di lavoro a tempo determinato ed in corso di stabilizzazione in esecuzione dell'"*Accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio di produzione e somministrazione pasti – Refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici*", sottoscritto in data 27/10/2009.

Di seguito la distribuzione del personale alla data del 1/1/2010 per categoria del CCNL EELL e per settore aziendale di riferimento.



Livello	FARMACIE	RISTORAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	TOTALE COMPLESSIVO
CATEGORIA B1		199	199
CATEGORIA B1 - 2		4	4
CATEGORIA B1 - 3		54	54
CATEGORIA B1 - 4		42	42
CATEGORIA B3		19	19
CATEGORIA B3 - 4		15	15
CATEGORIA B3 - 5		18	18
CATEGORIA B3 - 6		8	8
CATEGORIA C1		6	6
CATEGORIA D3 - 5	3		3
CATEGORIA D3 - 6	17		17
Totale complessivo	20	365	385

L'importo del Fondo di primo impianto – parte stabile – del **personale farmacista**, è costituito dalla somma della complessiva retribuzione accessoria erogata e di competenza dell'esercizio 2010. La retribuzione accessoria di tale personale ricomprende n. 2 posizioni organizzative e n. 15 ex indennità di direzione, oltre alle indennità di turno e di comparto e alle progressioni orizzontali in godimento.

Si precisa che il premio di produzione effettivamente erogato a tale personale viene scisso in due parti: una – corrispondente al premio medio erogato dal Comune di Verona negli anni precedenti – attribuita alla parte stabile del fondo e l'altra – corrispondente alla differenza tra il premio erogato da AGECE e il premio mediamente erogato dal Comune di Verona, come sopra determinato – attribuita alla parte variabile del fondo, ex art. 15, comma 5, del CCNL 05/10/2001, atteso che tale componente è destinata ad una progressiva riduzione collegata alla cessazione dal lavoro di questo personale ed avendo carattere transitorio conseguente alle obbligazioni che AGECE ha assunto nei confronti di questo personale, a seguito della stipula dei successivi contratti integrativi inerenti al valore del premio di produttività da assicurare agli stessi. Il premio mediamente erogato dal Comune di Verona è stato calcolato sulla base dei dati delle retribuzioni degli anni 2007 e 2008 forniti dal Comune di Verona, come corrisposte ai nominativi dei n. 20 farmacisti in organico AGECE all'1/1/2010. Tale quota costituisce l'unica voce variabile del fondo, in funzione della sua natura temporanea.

Di seguito la sintesi delle voci che compongono il fondo di primo impianto del personale farmacista suddiviso nelle due parti di costituzione: stabile e variabile, ex art. 31 del CCNL 22.1.2004 ed art. 67 del CCNL 21.5.2018.



CALCOLO FONDO PRIMO IMPIANTO FARMACISTI	
Posizione Organizzativa	19.250,66
Posizione Organizzativa con importo fisso	1.549,34
Indennità di Direzione	10.629,16
Indennità es Ottava Qualifica	433,84
Indennità Comparto	10.158,10
Progressione Economica Orizzontale	72.763,04
Turno Diurno 10%	31.844,99
Turno Notturno o Festivo 30%	709,53
Compensazione Mancato Riposo 50%	2.152,25
PREMIO DI RISULTATO 2010 (erogato 2011)	39.085,03
TOTALE STIPENDIO ACCESSORIO FARMACISTI	188.575,94
Media premialità erogata dal Comune di Verona (anni 2007 e 2008)	34.331,55
Maggior premialità erogata da AGECE rispetto al Comune di Verona	4.753,48
FONDO DI PRIMO IMPIANTO FARMACISTI	188.575,94
PARTE STABILE	183.822,46
PARTE VARIABILE	4.753,48

L'importo del Fondo di primo impianto del **personale addetto alla ristorazione scolastica e servizi ausiliari** è costituito dalla somma della retribuzione accessoria erogata e di competenza dell'esercizio 2010, conformemente a quanto comunicato dal Comune di Verona il quale, infatti, ha provveduto alla riduzione di un valore corrispondente a valere su relativi fondi di finanziamento del salario accessorio.

Tale importo, per il personale di ruolo al 31/12/2009 e quello stabilizzato con data 1/1/2010 (la prima delle tre *tranches* di stabilizzazioni effettuate in base al citato accordo del 27/10/2009), è dato dalla somma di tutte le indennità (comparto, rischio, disagio) erogate nel 2010, il premio di produzione erogato nel 2011, ma di competenza dell'esercizio precedente (2010), le progressioni orizzontali già acquisite alla data del 31/12/2009 e di quelle riconosciute nel 2011, ma di competenza del 2010 in quanto applicate a far data dal 1/1/2010. A tale importo si aggiungono le indennità riferite ai n. 20 operatori stabilizzati nel settembre 2010 e dei n. 25 operatori stabilizzati nel settembre 2011, come previsto nel piano delle stabilizzazioni sottoscritto in sede di trasferimento del servizio dal Comune di Verona (seconda e terza *tranche*).

Pertanto, il personale operativo adibito alla ristorazione ed ai servizi ausiliari stabilizzato in data 27/9/2010 per n. 20 risorse umane, incrementa il fondo in misura pari alla media della quota annua pro-capite di salario accessorio - calcolato sulla base del fondo al 1/1/2010 relativo al personale inquadrato nella medesima categoria (cat. B) - e moltiplicato per il numero di operatori stabilizzati.

Ugualmente, all'importo del fondo iniziale sono stati sommati gli importi delle retribuzioni accessorie del personale del servizio ristorazione scolastica e servizi accessori stabilizzato in data 1/9/2011 (n. 25 risorse umane ascritte alla categoria B), utilizzando la medesima metodologia di calcolo adottata per gli stabilizzati nell'esercizio precedente, ovvero: media della quota annua pro-capite calcolata sulla base del fondo al 1/1/2010 del personale inquadrato nella categoria B, moltiplicato per il numero di operatori stabilizzati.

Si precisa che gli operatori sono stati dapprima stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time ciclico verticale, successivamente, in parte, tali operatori sono stati trasformati in contratti a tempo pieno, espandendo, pertanto, l'entità del rapporto di lavoro in misura corrispondente.

Di seguito, al fine di una migliore comprensione del computo effettuato, si riporta la tabella di calcolo della quota pro-capite della categoria B e la determinazione del fondo di alimentazione del salario accessorio per il personale stabilizzato successivamente all'1/1/2010 (cd. "seconda e terza tranche").

CALCOLO VALORE MEDIO PER CATEGORIA B	
RETRIBUZIONE ACCESSORIA CATEGORIA B ANNO 2010	683.854,04
N. DIPENDENTI DI CATEGORIA B A TEMPO INDETERMINATO AL 1/1/2010 (include la prima tranche del personale STABILIZZATO)	314
FONDO ACCESSORIO PRO-CAPITE CATEGORIA B	2.177,88
N. STABILIZZATI al 27/9/2010 - 2 [^] TRANCHE	20
N. STABILIZZATI al 1/9/2011 - 3 [^] TRANCHE	25
STABILIZZATI TOTALI 2 [^] E 3 [^] TRANCHE	45
FONDO ACCESSORIO PER IL PERSONALE STABILIZZATO II E III TRANCHE	98.004,56

Di seguito la sintesi delle voci che compongono il fondo di primo impianto del personale addetto al servizio di ristorazione scolastica e servizi ausiliari. Tutto l'importo è riferito alla parte fissa.

CALCOLO del FONDO di PRIMO IMPIANTO del PERSONALE RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI	
Indennità di Comparto	118.921,84
Progressione Economica Orizzontale.	132.014,25
Arretrati progressione orizzontale di competenza 2010 pagati nel 2011	83.941,16
Indennità di Rischio	21.456,60
Indennità di Disagio	114.123,47
PREMIO DI RISULTATO anno 2010 (erogato nel 2011)	229.856,39
TOTALE STIPENDIO ACCESSORIO 2010	700.313,71
FONDO ACCESSORIO del PERSONALE STABILIZZATO 2 [^] E 3 [^] TRANCHE	98.004,56
FONDO di PRIMO IMPIANTO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AUSILIARI	798.318,27

Pertanto, il fondo di primo impianto relativo al salario accessorio dei lavoratori AGECE con contratto Enti locali, in data 1/1/2010, risulta complessivamente di euro 986.894,21.

FONDO DI PRIMO IMPIANTO FARMACISTI	188.575,94
FONDO DI PRIMO IMPIANTO RISTORAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	798.318,27
FONDO di PRIMO IMPIANTO del PERSONALE AGECE con CCNL ENTI LOCALI	986.894,21



3. SITUAZIONE 31/12/2010 – CALCOLO FONDO FINALE 2010

L'importo del fondo al 31/12/2010 corrisponde al medesimo fondo relativo al 1/1/2010 e, pertanto, ammonta ad euro 986.894,21.

4. SITUAZIONE DALL'1/1/2011 AL 31/12/2014 – FONDO INIZIALE E FINALE PER GLI ANNI 2011, 2012, 2013 E 2014

Premesso che si rinvia al paragrafo 10. l'esposizione della puntuale indicazione della dinamica legislativa intervenuta sui fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente, occorre considerare che, seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, al fondo di alimentazione del salario accessorio, dall'anno 2011, è fatto divieto di superare l'importo complessivo dello stesso fondo calcolato con riferimento al 2010, ridotto in misura proporzionale all'entità di personale in servizio in ciascun anno.

Il metodo di calcolo della riduzione, a seguito degli opportuni chiarimenti forniti dal competente dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, viene effettuato mediante l'utilizzo del sistema cd. "della semisomma". Tale meccanismo comporta la somma del personale in servizio al 1^a gennaio di ciascun anno con il personale in servizio al 31 dicembre dello stesso anno, diviso 2, calcolando, quindi, la media aritmetica. Detta media matematica viene confrontata con la stessa semisomma calcolata con riferimento all'anno **2010**, che costituisce **anno di riferimento** per la verifica dell'eventuale riduzione del personale e, corrispondentemente, del fondo, apportando, in tal modo, al fondo dell'anno di riferimento, la riduzione conseguente al confronto delle due semisomme.

Di seguito i valori calcolati, per ogni anno, con il criterio della semisomma, mettendo in rilievo la variazione della semisomma rispetto a quella riferita al 2010, la relativa percentuale di variazione (del personale e del fondo) ed il conseguente valore del fondo.

ANNO	SEMISOMMA	RIDUZIONE	% RIDUZIONE	FONDO
2010	381,5			986.894,21
2011	372,5	9	2,36%	963.612,30
2012	364,5	17	4,46%	942.917,27
2013	355	26,5	6,95%	918.341,93
2014	345,5	36	9,44%	893.766,58

L'importo del fondo è dato dalla somma di parte fissa e di parte variabile.

L'importo della parte variabile, per ciascun anno, è dato dalla differenza tra l'importo del premio di produzione dei farmacisti erogato e di competenza dell'anno e il premio medio precedentemente erogato dal Comune ai farmacisti medesimi, come definito nel primo esercizio.

A partire dall'anno 2012, alla quota di parte variabile riferita al personale farmacista, si aggiunge quella relativa alla quota di premio di risultato dei dipendenti provenienti dal settore della ristorazione scolastica e servizi ausiliari trasferiti stabilmente a settori e/o mansioni diverse rispetto a quelli di origine. In base ad accordi sindacali, a questo personale è stato erogato il medesimo premio di produzione degli equivalenti livelli del CCNL GasAcqua. Pertanto, la quota di parte



variabile, per ciascun anno, è stata calcolata come differenza tra quanto effettivamente erogato dall'Azienda a titolo di premio di produzione di competenza dell'anno, e quanto erogabile se i medesimi soggetti fossero stati ancora adibiti alle mansioni originarie ovvero quanto l'Azienda ha erogato al personale di pari inquadramento del CCNL Enti locali a titolo di premio di produzione di quell'anno.

5. SITUAZIONE 1/1/2015-31/12/2015 – FONDO ANNO 2015

A partire dall'esercizio 2015, poi, cessa il meccanismo cd. "della semisomma", in base a quanto riportato nel quadro normativo rappresentato nel successivo paragrafo 10.

Pertanto, per calcolare l'importo del fondo 2015, si procede applicando, all'importo di costituzione del fondo medesimo, la stessa percentuale di riduzione operata sul fondo 2014 (nel caso di specie - 9.44%).

L'importo del fondo di alimentazione del salario accessorio per l'anno 2015, pertanto, risulta il medesimo già determinato per l'anno 2014, ovvero euro 893.766,58.

Tale importo complessivo include la parte variabile, calcolata sempre con riferimento ai premi del personale farmacista (differenza tra l'importo del premio di produzione dei farmacisti erogato e di competenza dell'anno e il premio medio precedentemente erogato dal Comune ai farmacisti medesimi) e del personale trasferito dal settore ristorazione scolastica e servizi ausiliari (differenza tra l'importo del premio di produzione GasAcqua erogato e il premio di produzione Enti locali).

6. SITUAZIONE 1/1/2016-31/12/2016 – FONDO ANNO 2016

A partire dall'anno 2016, successivamente, le norme introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 (vedasi il paragrafo 10.) ripristina il meccanismo cd. "della semisomma", calcolato con riferimento non più all'anno 2010, ma assumendo a riferimento l'anno 2015.

Poiché la semisomma calcolata con riferimento all'anno 2016 risulta inferiore alla semisomma determinatasi nell'anno 2015, il fondo subisce una nuova riduzione che viene calcolata proporzionalmente rispetto all'importo dell'anno 2015, il quale, secondo quanto sopra specificato, costituisce il nuovo riferimento, sia per quanto attiene alla semisomma di personale da adottare a comparazione, che del corretto calcolo dei limiti del fondo.

ANNO	SEMISOMMA	RIDUZIONE	% RIDUZIONE	FONDO
2015	337			893.766,58
2016	328	9	2,67%	869.897,44

Di conseguenza il fondo complessivo per l'anno 2016 viene definito in **euro 869.897,44**.



7. SITUAZIONE 1/1/2017-31/12/2020 – FONDO PER GLI ANNI 2017-2018-2019-2020

Per effetto, ancora, di un intervento normativo dettato dalla legge di riforma del lavoro pubblico, a partire dall'anno 2017, infine, il fondo non può superare il corrispondente importo calcolato con riferimento all'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017, ed, ancorché cessi di avere applicazione la riduzione dei fondi per effetto della riduzione del personale da calcolare con il regime della "semisomma", l'Azienda determina opportunamente di proseguire con l'applicazione di tale metodica, maggiormente coerente con l'effettiva determinazione dei reali fabbisogni di salario accessorio, quindi il fondo viene rideterminato in € 869.897,44.

In applicazione di tale criterio di riferimento, pertanto, sempre con decorrenza dal 1/1/2017, coerentemente con quanto effettuato negli anni precedenti, di provvedere a ridurre l'importo del fondo in proporzione alla differenza tra la semisomma dell'anno 2015 e la semisomma di ciascun anno. Il fondo così calcolato, poi, deve essere confrontato con il limite del fondo costituito per il 2016, il quale definisce l'importo massimo di riferimento che può essere utilizzato per la determinazione del fondo di ciascun anno.

Il tutto viene esposto nella seguente tabella, dove il "fondo ammissibile" costituisce l'importo definitivo del limite del fondo calcolato per ciascun anno.

Infine, a partire dal 2019, al "fondo ammissibile" deve essere aggiunta una quota a titolo di riallineamento delle progressioni orizzontali a seguito del rinnovo contrattuale avvenuto nel 2018, ai sensi dell'art. 67, comma 2, let. b), del CCNL 21.5.2018. Tale quota, data dall'incremento dell'erogato a titolo di progressione orizzontale del personale all'1/3/2018 in base ai nuovi importi tabellari, è pari ad euro 8.461,20.

Inoltre, lo stesso fondo, sempre in applicazione del rinnovo contrattuale delle Funzioni Locali intervenuto nel 2018, in particolare ai sensi dell'art. 67, comma 2, let. a), del CCNL 21.5.2018, viene integrato di un apposito incremento di quota stabile, calcolata come sommatoria di un importo fisso pari ad € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31/12/2015, a prescindere dalla durata del contratto di lavoro, ovvero, per quanto riguarda AGECE, n. 333 dipendenti.

L'importo delle due quote di aumento del fondo dal 2019, pari ad euro 36.166,80, viene di seguito esposto nella colonna "aumento CCNL 2018" che costituisce una voce di fondo "neutralizzato" in quanto tale importo non entra nel calcolo dei limiti del fondo.

ANNO	SEMI SOMMA	RIDUZIONE RISPETTO al 2015	% RIDUZIONE RISPETTO al 2015	FONDO CALCOLATO	FONDO AMMISSIBILE	AUMENTO CCNL 2018	FONDO COMPLESSIVO
2015	337			893.766,58	893.766,58		893.766,58
2016	328			869.897,44	869.897,44		869.897,44
2017	319	18	5,34%	846.028,30	846.028,30		846.028,30
2018	302	35	10,39%	800.942,16	800.942,16		800.942,16
2019	329	8	2,37%	872.549,57	869.897,44	36.166,80	906.064,24
2020	334	3	0,89%	885.810,20	869.897,44	36.166,80	906.064,24



8. CONGRUITA' DEL FONDO INCENTIVANTE

Gli importi del fondo risorse decentrate, per ciascun anno, devono essere confrontati con gli importi effettivamente erogati dall'Azienda a titolo di retribuzione accessoria e di competenza.

Dalla tabella riepilogativa di confronto si evidenzia la congruità di tali importi. Infatti, tutti gli importi di salario accessorio erogati in misura superiore al valore limite del fondo detto "fondo ammissibile", rilevabili in corrispondenza degli esercizi 2012, 2013 e 2014, trovano piena ed integrale capienza nelle economie relative all'anno 2020, le quali ammontano ad oltre 150mila euro e sono ridotte di un valore corrispondente alle eccedenze erogate.

Si precisa che l'ammontare consistente del fondo 2020 non erogato è dovuto, principalmente, alla sospensione delle attività scolastiche a causa della pandemia Covid-19 e, pertanto, alla mancata corresponsione delle indennità correlate alla presenza del lavoratore.

ANNO	LIMITE FONDO	EROGATO	DELTA	SEMISOMMA	EROGATO MEDIO
2010	986.894,21	930.808,13	56.086,08	381,5	2.439,86
2011	963.612,30	946.896,36	16.715,94	372,5	2.542,00
2012	942.917,27	955.243,99	- 12.326,72	364,5	2.620,70
2013	918.341,93	919.340,04	-998,11	355	2.589,69
2014	893.766,58	895.517,57	-1.750,99	345,5	2.591,95
2015	893.766,58	863.614,58	30.152,00	337	2.562,65
2016	869.897,44	862.174,79	7.722,65	328	2.628,58
2017	846.028,30	808.661,90	37.366,40	319	2.534,99
2018	800.942,16	793.281,63	7.660,53	302	2.626,76
2019	869.897,44	778.693,60	91.203,84	329	2.366,85
2020	869.897,44	716.910,77 ¹	152.986,67	334	2.146,44

Per completezza si riporta l'importo di costituzione del fondo per ciascun anno, suddiviso tra parte fissa e parte variabile.

¹ L'importo del fondo erogato 2020 è stato determinato sommando, alla retribuzione accessoria del periodo 1/1/2020-30/11/2020, la stima di quanto dovuto per il mese di dicembre e la stima del premio di competenza 2020, che sarà erogato nel 2021.



ANNO	FONDO COSTITUITO	PARTE STABILE	PARTE VARIABILE TRANSITORIA
2010	986.894,21	982.140,73	4.753,48
2011	986.894,21	981.544,91	5.349,30
2012	986.894,21	970.761,49	16.132,72
2013	986.894,21	972.460,36	14.433,85
2014	986.894,21	979.385,74	7.508,47
2015	986.894,21	971.954,70	14.939,51
2016	986.894,21	962.939,82	23.954,39
2017	986.894,21	956.483,18	30.411,03
2018	986.894,21	985.098,86	1.795,35
2019	986.894,21	984.089,10	2.805,11
2020	986.894,21	984.089,10	2.805,11 ²

9. PREVISIONE FONDO ANNO 2021

Alla luce delle considerazioni e dei risultati analizzati nella presente relazione, si giunge alla definizione dell'importo del fondo risorse decentrate per i dipendenti con CCNL Enti e autonomie locali, il quale non potrà superare l'importo di euro 869.897,44 dedotte le parti variabili pari a euro 2.805,11, che, a partire dal 2021, non sono più valorizzate nel fondo a seguito del venir meno dei contratti integrativi che determinavano il valore differenziale di cui fruiva parte del personale; pertanto, l'importo del fondo, valorizzato con il metodo della "semisomma" con riferimento all'anno 2015, per l'esercizio 2021, non potrà superare complessivamente euro 865.919,25.

Vi sono poi le quote cosiddette "neutralizzate" per euro 36.166,80, la cui erogazione deve essere salvaguardata, costituendo valore neutralizzato che, in quanto tale, non concorre al rispetto del limite massimo erogabile di euro 865.919,25.

10. LIMITAZIONI ALL'ENTITA' COSTITUTIVA DEI FONDI PRESCRITTE DA NORME DI LEGGE

A seguito della ricostruzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale, l'Azienda ha ritenuto opportuno, pur in assenza di specifiche direttive in tal senso ed in considerazione del particolare quadro normativo e contrattuale di riferimento, osservare - compatibilmente con la natura giuridica e funzionale dell'Azienda stessa e con le difficoltà conseguenti, da un lato, alla rideterminazione di un assetto economico relativo ad un decennio trascorso, e, dall'altro lato, alla conciliazione tra realtà produttiva e sistemi formali di gestione delle risorse destinate al trattamento

² L'importo della parte variabile 2020 è stato calcolato sulla base della stima del premio di competenza 2020, che sarà erogato nel 2021



economico accessorio del personale dipendente – il sistema dispositivo dettato dall'insieme delle prescrizioni legislative di coordinamento di finanza pubbliche che si sono succedute nel tempo e che hanno inciso puntualmente sull'assetto dotazione dei fondi in questione, sempre relativamente al decennio interessato (2010-2020), nella convinzione che, comunque, l'Azienda costituisca parte integrante di un ordinamento pubblico allargato deputato alla gestione di servizi di rilevanza generale e, per tale appartenenza sistemica, difficilmente collocabile all'esterno di un quadro di contenimento di spesa pubblica, ovviamente pur sempre compatibile con la *mission* istituzionale dell'Azienda.

Tale convinzione, peraltro, appare suffragata, sul piano giuridico, anche dalla necessità di osservare specifiche clausole contrattuali recate dal CCNL di riferimento, con particolare riguardo a quanto disposto, in materia di costituzione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente cui si applica il contratto Enti Locali, dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.5.2018 del comparto negoziale Funzioni Locali, il quale, ai fini della determinazione del fondo risorse decentrate, testualmente prescrive che: "7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.", con ciò stesso dando atto del necessario assoggettamento di tali risorse alle vigenti limitazioni derivanti dal complesso di disposizioni legislative che compongono il quadro delle vigenti leggi di coordinamento della finanza pubblica.

11. IL SISTEMA LEGISLATIVO DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA APPLICATO NELLA COSTITUZIONE DEI FONDI RISORSE DECENTRATE PER GLI ANNI 2010-2020

Alla luce di quanto sopra rappresentato, pertanto, si traccia, di seguito, l'impianto normativo che ha presidiato l'istituzione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dell'Azienda per il decennio considerato e che, secondo le già menzionate determinazioni, ha costituito punto di riferimento ai fini del contenimento della relativa spesa, scongiurando, nell'interesse dell'azienda, fenomeni di dannosa incontrollata espansione, in particolare:

ANNI 2010 – 2014

L'articolo 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010, di conversione del DL n. 78/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.P.R. 4.9.2013, n. 122, introduce una significativa limitazione all'utilizzo dei fondi, stabilendo, infatti, che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.". A seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione legislativa, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15 aprile 2011, n. 12, al paragrafo relativo all'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, dispone che: "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore



medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare. Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità.”.

Per individuare la percentuale di riduzione del fondo è stata dunque adottata la seguente formula matematica, qui rappresentata mediante un’opportuna esemplificazione:

personale in servizio il 1/1/2010 =	n. 178
personale in servizio il 31/12/2010 =	n. 167
semisomma 2010 = (186+169)/2 =	n. 172,5
personale in servizio il 1/1/2011 =	n. 168
personale in servizio il 31/12/2011 =	n. 168
semisomma 2011 = (168+168)/2 =	n. 168
riduzione personale in servizio = (172,5 – 168) =	n. 4,5
percentuale di riduzione del limite = 4,5/172,5 =	2,61%

ANNO 2015

Per l’anno 2015 occorre tenere conto delle novità conseguenti alla mancata riproposizione dei vincoli contenuti nell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 relativamente al divieto di superamento delle risorse economiche relative al fondo del 2010 e dell’obbligo di decurtazione del fondo in presenza di riduzione del personale.

Il comma 456 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), infatti, ha modificato l’art. 9, comma 2-bis, riproponendo i vincoli nella costituzione del fondo solo sino al 31/12/2014 ed ha, nella parte finale del testo del ridetto art. 9, comma 2 –bis, introdotto il seguente periodo: “A decorrere dal 01 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”.

A seguito di tale nuova previsione per l’anno 2015, la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 20 del 8/5/2015 ha impartito le relative istruzioni operative alla luce delle disposizioni di cui sopra in particolare:

- ✓ Non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- ✓ Non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio;
- ✓ Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’art. 9 comma 2-bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010).



Secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, pertanto, per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento, *“l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis, per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio.”*

ANNO 2016

Per l'anno 2016, poi, occorre tenere conto delle novità introdotte dal comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge finanziaria per il 2016) sul contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, il quale così dispone, in materia: *“A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

Il fondo 2016, pertanto, ritorna ad essere gestito attraverso un meccanismo identico a quello proprio dell'art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010 operante per il periodo 2010-2014, ma facendo riferimento, ora, al fondo del salario accessorio 2015 e non più a quello del 2010.

La RGS, infatti, con circolare n. 12 del 23/3/2016, ha fornito istruzioni su come operare tale taglio sulla base del confronto tra il valore medio del personale cessato nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. Secondo la RGS i presenti al 31/12/2016 *“scaturiranno dalla consistenza iniziale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (fra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento.”*

In tal modo, pertanto, il meccanismo della semisomma deve essere applicato facendo riferimento alle due semisomme relative al periodo 2015 (dato di base) ed al periodo 2016 (dato di costituzione del fondo 2016).

ANNO 2017 E SUCCESSIVI

Per la costituzione del fondo per l'anno 2017 e successivi la normativa sulle limitazioni alle risorse accessorie contenute nei relativi fondi di alimentazione è stata introdotta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75 del 25/5/2017, il quale così statuisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2016, n. 208 è abrogato.”*

In tal modo, pertanto, viene introdotto un limite invalicabile ai fondi dall'anno 2017 e successivi che, così, non potranno superare il corrispondente valore determinato, dall'Azienda, per l'anno 2016, congelandone, pertanto, il valore massimo nel tempo, limite ancora oggi operante nell'ordinamento pubblico in generale. Di contro, tuttavia, viene eliminata, quale obbligo a carico degli enti, la necessaria decurtazione del fondo a seguito della riduzione di personale in servizio, attraverso l'impiego del sistema cd. *“della semisomma”*.



A tal riguardo, comunque, l'Azienda ha ritenuto opportuno continuare ad applicare il sistema del contenimento delle risorse appostate sul fondo proseguendo nel contenimento delle risorse ivi allocate attraverso la reiterazione applicativa, pur non imposta dal vigente assetto giuridico, del regime di calmieramento dei fondi definito della "semisomma", applicando, in relazione ai fondi 2017 e successivi, i seguenti criteri di riferimento:

- ✓ applicazione del meccanismo di contenimento della spesa relativa al salario accessorio del personale dipendente cui si applica il CCNL dell'Area contrattuale Funzioni Locali, già previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, anche per gli anni 2017 e successivi, assumendo, quale dato di riferimento ai fini dell'eventuale rimodulazione del fondo, la semisomma dell'anno 2015;
- ✓ applicazione del limite del fondo risorse decentrate calcolato con riferimento all'anno 2016, in conformità a quanto disposto dal ridetto art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, con riguardo a tutti i fondi costituiti per l'anno 2017 e per gli anni successivi.

* * * *

Con riferimento alle attività di costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente al quale si applica il CCNL del comparto Funzioni Locali, relativamente al periodo temporale dal 2010 al 2020, si fa presente che, con il supporto formativo e consulenziale fornito, dal sottoscritto, in esecuzione dell'incarico professionale appositamente ricevuto, la costituzione stessa risulta conforme alle norme contrattuali nazionali ed alle disposizioni di legge nel tempo vigenti.

F.to Prof. Avv. Luca Tamassia

* * * *

IL CAPO SEZIONE RISORSE UMANE
Dott. Nicola Zanella
sottoscritto con forma digitale

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2010 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999		
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	<i>l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i> Trasferimento n.320 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari e n. 20 unità di personale per il servizio farmacie (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 884.136,17
ARTICOLO 15, COMMA 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.</i> Stabilizzazione n.45 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari a copertura delle relative posizioni dotazionali (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 98.004,56
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commma 1)</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)</i>				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	<i>Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>				
ARTICOLO 8, COMMA 2, CCNL 11/04/2008	<i>Gli Enti Locali a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sai non superiore al 39%</i>				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	<i>Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale</i>				

TOTALE					€ 982.140,73

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2010 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995				
ARTICOLO 15, COMMA 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Valori differenziali rispetto al regime premiale in godimento presso il Comune di Verona da assicurare i sensi della clausola del CCDI del 11 maggio 2009				€ 4.753,48
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi				
TOTALE					€ 4.753,48
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k	k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17				
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro				
TOTALE					€ 986.894,21

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2011 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999		
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni Trasferimento n.320 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari e n. 20 unità di personale per il servizio farmacie (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 884.136,17
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Stabilizzazione n.45 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari a copertura delle relative posizioni dotazionali (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 97.408,74
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commma 1)				
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo				
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 8, COMMA 2, CCNL 11/04/2008	Gli Enti Locali a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sai non superiore al 39%				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale				

TOTALE					€ 981.544,91

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2011 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	<p>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</p>				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	<p>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<p>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	<p>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	<p>n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 2	<p>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 5	<p>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Valori differenziali rispetto al regime premiale in godimento presso il Comune di Verona da assicurare i sensi della clausola del CCDI del 11 maggio 2009</p>				€ 5.349,30
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	<p>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</p>				
TOTALE					€ 5.349,30
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k	<p>k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</p>				
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	<p>Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</p>				
TOTALE					€ 986.894,21

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2010	381,5				€ 986.894,21
2011	372,5	9	2,36%	23.281,91	€ 963.612,30

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2012 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999		
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni Trasferimento n.320 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari e n. 20 unità di personale per il servizio farmacie (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 884.136,17
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Stabilizzazione n.45 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari a copertura delle relative posizioni dotazionali (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 86.625,32
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commata 1)				
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo				
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 8, COMMA 2, CCNL 11/04/2008	Gli Enti Locali a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale				

TOTALE					€ 970.761,49

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2012 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	<p>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</p>				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	<p>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<p>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	<p>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	<p>n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 2	<p>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 5	<p>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Valori differenziali rispetto al regime premiale in godimento presso il Comune di Verona da assicurare i sensi della clausola del CCDI del 11 maggio 2009, 26 ottobre 2012 e 23 maggio 2013</p>				€ 16.132,72
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	<p>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</p>				
TOTALE					€ 16.132,72
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k	<p>k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</p>				
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	<p>Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</p>				
TOTALE					€ 986.894,21

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2010	381,5				€ 986.894,21
2012	364,5	17	4,46%	43.976,94	€ 942.917,27

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2013 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999		
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni Trasferimento n.320 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari e n. 20 unità di personale per il servizio farmacie (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 884.136,17
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Stabilizzazione n.45 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari a copertura delle relative posizioni dotazionali (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 88.324,19
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commata 1)				
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo				
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 8, COMMA 2, CCNL 11/04/2008	Gli Enti Locali a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale				

TOTALE					€ 972.460,36

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2013 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	<p>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</p>				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	<p>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<p>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	<p>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	<p>n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 2	<p>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 5	<p>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Valori differenziali rispetto al regime premiale in godimento presso il Comune di Verona da assicurare i sensi della clausola del CCDI del 11 maggio 2009, 26 ottobre 2012 e 23 maggio 2013, 22 ottobre 2013</p>				€ 14.433,85
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	<p>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</p>				
TOTALE					€ 14.433,85
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k	<p>k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</p>				
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	<p>Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</p>				
TOTALE					€ 986.894,21

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2010	381,5				€ 986.894,21
2013	355	26,5	6,95%	68.552,28	€ 918.341,93

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2014 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999		
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	<i>l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i> Trasferimento n.320 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari e n. 20 unità di personale per il servizio farmacie (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 884.136,17
ARTICOLO 15, COMMA 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.</i> Stabilizzazione n.45 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari a copertura delle relative posizioni dotazionali (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 95.249,57
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(comma 1)</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)</i>				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	<i>Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>				
ARTICOLO 8, COMMA 2, CCNL 11/04/2008	<i>Gli Enti Locali a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sai non superiore al 39%</i>				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	<i>Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale</i>				

TOTALE					€ 979.385,74

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2014 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	<p>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</p>				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	<p>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<p>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	<p>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	<p>n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 2	<p>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 5	<p>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Valori differenziali rispetto al regime premiale in godimento presso il Comune di Verona da assicurare i sensi della clausola del CCDI del 11 maggio 2009, 26 ottobre 2012 e 23 maggio 2013, 22 ottobre 2013 , 02 marzo 2015</p>				€ 7.508,47
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	<p>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</p>				
TOTALE					€ 7.508,47
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k	<p>k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</p>				
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	<p>Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</p>				
TOTALE					€ 986.894,21

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2010	381,5				€ 986.894,21
2014	345,5	36	9,44%	93.127,63	€ 893.766,58

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2015 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999		
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	<i>i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</i>	

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	<i>l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni</i> Trasferimento n.320 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari e n. 20 unità di personale per il servizio farmacie (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 884.136,17
ARTICOLO 15, COMMA 5	<i>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.</i> Stabilizzazione n.45 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari a copertura delle relative posizioni dotazionali (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)				€ 87.818,53
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commma 1)</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>				
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)</i>				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	<i>Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>				
ARTICOLO 8, COMMA 2, CCNL 11/04/2008	<i>Gli Enti Locali a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sai non superiore al 39%</i>				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	<i>Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale</i>				

TOTALE					€ 971.954,70

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2015 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995				
ARTICOLO 15, COMMA 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Valori differenziali rispetto al regime premiale in godimento presso il Comune di Verona da assicurare i sensi della clausola del CCDI del 11 maggio 200 9, 26 ottobre 2012 e 23 maggio 2013, 22 ottobre 2013, 02 marzo 2015, 12 ottobre 2015 (triennale 2015-2017)				€ 14.939,51
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi				
TOTALE					€ 14.939,51
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k	k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17				
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro				

TOTALE	€ 986.894,21
---------------	---------------------

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA						
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO	
2014	345,5	36	9,44%	93.127,63	€	893.766,58
2015	345,5	36	9,44%	93.127,63	€	893.766,58

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2016 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999		
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni Trasferimento n.320 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari e n. 20 unità di personale per il servizio farmacie (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)			€ 884.136,17	
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Stabilizzazione n.45 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari a copertura delle relative posizioni dotazionali (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)			€ 78.803,65	
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)				
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo				
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza				

ARTICOLO 8, COMMA 2, CCNL 11/04/2008	Gli Enti Locali a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale				
TOTALE					€ 962.939,82

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2016 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	<p>3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL</p>				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	<p>le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	<p>le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	<p>gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	<p>n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 2	<p>In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza</p>				
ARTICOLO 15, COMMA 5	<p>Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Valori differenziali rispetto al regime premiale in godimento presso il Comune di Verona da assicurare i sensi della clausola del CCDI del 11 maggio 2009, 26 ottobre 2012 e 23 maggio 2013, 22 ottobre 2013, 02 marzo 2015, 12 ottobre 2015 (triennale 2015-2017)</p>				€ 23.954,39
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	<p>Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi</p>				
TOTALE					€ 23.954,39
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k	<p>k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17</p>				
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	<p>Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro</p>				
TOTALE					€ 986.894,21

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2015	337		9,44%		€ 893.766,58
2016	328	9	2,67%	23.869,14	€ 869.897,44

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2017 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI articolo 31, comma 2, CCNL 2004	<i>Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999		
ARTICOLO 14, COMMA 4	<i>A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	

ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I	i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J	j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA L	l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni Trasferimento n.320 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari e n. 20 unità di personale per il servizio farmacie (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)			€ 884.136,17	
ARTICOLO 15, COMMA 5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Stabilizzazione n.45 unità di personale per il servizio ristorazione scolastica e servizi ausiliari a copertura delle relative posizioni dotazionali (vedi modalità di calcolo nella relazione allegata)			€ 72.347,01	
ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commo 1)				
ARTICOLO 32, COMMA 2 CCNL 2004	L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo				
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)				
ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 9/5/2006	Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza				

ARTICOLO 8, COMMA 2, CCNL 11/04/2008	Gli Enti Locali a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale				
TOTALE					€ 956.483,18

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali					
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2017 RISORSE VARIABILI					
Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI articolo 31, comma 3, CCNL 2004	3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 1999					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA D e ARTICOLO 4, comma 4, CCNL 05/10/2001					
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA E	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k - ARTICOLO 4, comma 3, CCNL 05/10/2001	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA M	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14				
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA N	n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995				
ARTICOLO 15, COMMA 2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza				
ARTICOLO 15, COMMA 5	Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti. Valori differenziali rispetto al regime premiale in godimento presso il Comune di Verona da assicurare i sensi della clausola del CCDI del 11 maggio 200 9, 26 ottobre 2012 e 23 maggio 2013, 22 ottobre 2013, 02 marzo 2015, 12 ottobre 2015 (triennale 2015-2017)				€ 30.411,03
ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000	Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi				
TOTALE					€ 30.411,03
ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA k	k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17				
ARTICOLO 14, COMMA 5 CCNL 1999	Corresponsione da parte dell'ISTAT di specifici compensi al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro				
TOTALE					€ 986.894,21

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2015	337		9,44%	93.127,63	€ 893.766,58
2017	319	18	5,34%	47.738,27	€ 846.028,30

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2018 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	<i>1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.</i>	€ 985.098,86
	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;</i>	
TOTALE RISORSE STABILI		€ 985.098,86
AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2018 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997 € - 1,20% € 1.795,35
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 1.795,35
TOTALE GENERALE		€ 986.894,21
<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016</p>		

RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2015	337		9,44%	93.127,63	€ 893.766,58
2018	302	35	10,39%	92.824,42	€ 800.942,16

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2019 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 984.089,10
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .	
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	27705,6(*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	8461,20(*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	
TOTALE RISORSE STABILI		€ 984.089,10
AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2019 RISORSE VARIABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997	€	-	1,20%	€	2.805,11	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.							
TOTALE RISORSE VARIABILI							€	2.805,11
TOTALE GENERALE							€	986.894,21
<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016</p>								

(*) questi valori non rientrano nei valori utilizzati per il calcolo del limite del fondo

ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2015	337		9,44%	93.127,63	€ 893.766,58
2019	329	8	2,37%	21.217,01	€ 872.549,57
					IMPORTO LIMITATO AL VALORE 2016
					€ 869.897,44

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2020 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 984.089,10
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .	
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	27705,6(*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	8461,20(*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	
TOTALE RISORSE STABILI		€ 984.089,10
AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2020 RISORSE VARIABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997	€	-	1,20%	€	2.805,11	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;							
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.							
TOTALE RISORSE VARIABILI							€	2.805,11
TOTALE GENERALE							€	986.894,21
<p>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016</p>								

(*) questi valori non rientrano nei valori utilizzati per il calcolo del limite del fondo

ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2015	337		9,44%	93.127,63	€ 893.766,58
2020	334	3	0,89%	7.956,38	€ 885.810,20
					IMPORTO LIMITATO AL VALORE 2016
					€ 869.897,44

DETERMINA DIRETTORE GENERALE N° 43/2020 DEL 17 DICEMBRE 2020**COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 67 DEL CCNL 21.5.2018 FUNZIONI LOCALI – ANNO 2021****IL DIRETTORE GENERALE**

visto l'“Accordo di concertazione per il trasferimento/conferimento del servizio di produzione e somministrazione pasti – Refezione scolastica e servizi ausiliari scolastici”, sottoscritto in data 27/10/2009” il quale prescrive che al relativo personale trasferito all'Azienda Speciale continui ad applicarsi il CCNL del Comparto Contrattuale Funzioni Locali;

richiamata la delibera del CdA di AGECE n°121 del 20 ottobre 2020 con la quale si è proceduto ad incaricare gli uffici aziendali di provvedere alla costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale cui si applica il CCNL FF.LL.;

vista la relazione di costituzione dei fondi prot. 24920/2020 con la quale si è provveduto alla determinazione dei fondi di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente relativamente al periodo 2010-2020 che, acclusa al presente atto, ne costituisce parte integrante;

vista la presa d'atto da parte del collegio dei revisori dei Conti Protocollo N.0024647/2020 del 15/12/2020;

considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto che:

Pag. 1 di 5

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018;

DETERMINA

1. di costituire il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 come di seguito risultante:

AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali		
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	EURO 984.089,10
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	



	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	27705,6(*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	8461,20(*)
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	
TOTALE RISORSE STABILI		EURO 984.089,10
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2020 RISORSE VARIABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	



CCNL 2016-2018		SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997	€ -	1,20%
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.			
TOTALE RISORSE VARIABILI			€	-



TOTALE GENERALE					EURO 984.089,10
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016					
(*) questi valori non rientrano nei valori utilizzati per il calcolo del limite del fondo					
RIDUZIONE DEL FONDO COL METODO DELLA SEMISOMMA					
ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE SEMISOMMA	VARIAZIONE ANALITICA	VARIAZIONE PERCENTUALE	RIDUZIONE	IMPORTO FONDO RIDOTTO
2015	337		9,44%	93.127,63	EURO 893.766,58
2021	326,5	10,5	3,12%	27.847,33	EURO 865.919,25
					IMPORTO FONDO UTILIZZABILE
					EURO 902.086,05

2. di trasmettere copia del presente provvedimento a:

PER ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Risorse Umane	<input checked="" type="checkbox"/> Area Marketing Sviluppo e Controllo <input checked="" type="checkbox"/> Area Legale e Appalti <input checked="" type="checkbox"/> Area Gestione del Patrimonio <input checked="" type="checkbox"/> Area Ristorazione ed Eventi

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Marco Peretti

documento informatico sottoscritto digitalmente

